



COMUNE DI
CAPRI LEONE



COMUNE DI
SAN SALVATORE DI FITALIA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAPRI LEONE E SAN SALVATORE DI FITALIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE tra il Comune di Capri Leone (ab. 4.484 -ex cl. III) in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Filippo Borrello , ed il Comune di San Salvatore di Fitalia(ab. 1289 - ex cl. IV) in persona del Sindaco *pro tempore*, Avv. Rosario Ventimiglia

PREMESSO

- che il Comune di Capri Leone con delibera di C.C. n. 43 del 17/11/17 esecutiva ai sensi di legge e il Comune di San Salvatore di Fitalia con delibera di C.C. n. 14 del 16/10/17, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti, e la gestione del rapporto di servizio con il segretario comunale;
- che la sede di segreteria del comune di Capri Leone risulta scoperta, mentre quella di San Salvatore di Fitalia risulta coperta, e che il segretario titolare della sede di San Salvatore di Fitalia ha i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede convenzionata;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

1.I Comuni di Capri Leone (cl.III) e San Salvatore di Fitalia (cl.IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1.Il Comune di Capri Leone assume la veste di Comune Capo Convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, in base al quale "*quando viene stipulata una convenzione di segreteria tra una sede coperta ed una sede senza titolare, l'unico segretario acquista la titolarità della sede convenzionata*", si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera presso entrambi gli enti.
2. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà altro segretario comunale supplente a scavalco assegnato dalla Prefettura di Palermo.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

La prestazione viene suddivisa nella seguente percentuale:

COMUNE di CAPRI LEONE	60 %
COMUNE di SAN SALVATORE DI FITALIA	40 %

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza mensile, della quota di spese a carico del comune di San Salvatore di Fitalia.

2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

COMUNE di CAPRI LEONE	60 %
COMUNE di SAN SALVATORE DI FITALIA	40 %

3. Dalla ripartizione di cui al precedente comma è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggio spettanti al segretario comunale ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 465/97 e dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, i cui oneri sono a carico del Comune di San Salvatore di Fitalia, che provvederà direttamente al rimborso. Le parti si impegnano ad organizzare le proprie attività istituzionali che richiedono l'assistenza del segretario comunale in modo da limitare gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata.

4. Rimangono a carico del singolo Comune eventuali altri oneri e/o maggiorazioni spettanti al Segretario Comunale per legge, per contratto o per disposizioni interne al singolo Ente in cui vengono espletate le attività, quali: il rimborso delle spese di viaggio, i diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del CCNL di categoria 1998/2001 se non concordata fra i comuni convenzionati e di ogni altro compenso di esclusiva pertinenza.

5. Le parti stabiliscono nel 10% del monte salari l'importo massimo della retribuzione di risultato da corrispondere al segretario comunale nel rispetto dell'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001. Tale limite viene ripartito tra i due comuni secondo le percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. Il comune di San Salvatore di Fitalia comunica al comune capo convenzione la misura percentuale dell'indennità spettante al segretario comunale; il comune capo convenzione, dopo aver determinato la misura percentuale dell'indennità dovuta al segretario comunale per l'attività svolta presso il comune di Capri Leone, procede alla quantificazione monetaria dell'indennità di risultato complessivamente dovuta, sulla base del monte salari del segretario calcolato applicando il criterio di cassa, e provvede al relativo pagamento.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi legali rappresentanti, i quali opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
2. Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali;
 - b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all'atto della esecutività della seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale; nel caso di cui alla lettera b), i termini di preavviso decorrono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a firma del sindaco degli estremi della deliberazione consiliare con cui è stato esercitato il diritto di recesso.
4. Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione alla Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - ed al Segretario convenzionato che continuerà a svolgere le funzioni di Segretario nel Comune Capo Convenzione salvo diverso accordo tra i Sindaci ed accettazione del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione appartiene alla classe III (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 10- REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11- NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL 16 maggio 2001, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura di Palermo – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

IL SINDACO
del Comune di Capri Leone

Sig. *Filippo Borrello*



IL SINDACO
del Comune di San Salvatore di Fitalia
Avv. *Rosario Ventimiglia*


